

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Il contratto di rete agricolo produce reddito agrario***

di Alessandro Bonuzzi, Luigi Scappini

Ai fini delle imposte sul reddito, il **contratto di rete agricolo** è riconducibile, per i retisti che rientrano nell'[articolo 32 del Tuir](#), alla fattispecie della **conduzione associata**; pertanto, a ciascuna impresa partecipante va imputata la **quota parte**, così come prevista nell'accordo, del **reddito agrario** complessivo di tutti i terreni utilizzati.

Lo ha chiarito la [risoluzione 75/E](#) di ieri con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in ordine agli **aspetti fiscali** relativi al **contratto di rete agricolo** alla luce delle disposizioni peculiari che lo disciplinano.

Si ricorda che il contratto di rete è stato **introdotto** dall'[articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009](#); successivamente, ad opera dell'[articolo 1-bis, comma 3, del D.L. 91/2014](#), è stata prevista un'evoluzione di tale forma contrattuale specificatamente dedicata alle **imprese agricole**. Difatti, il **contratto di rete agricolo** deve essere formato da sole imprese agricole **singole o associate**, di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), definite come piccole e medie (PMI) ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008. Si considerano tali quelle imprese:

- che occupano meno di 250 persone,
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro ovvero
- il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Sotto il **profilo oggettivo**, il contratto di rete agricolo, per essere definito tale, deve:

- definire gli **obiettivi** di innovazione e di innalzamento della **capacità competitiva** dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- definire gli **obiettivi** specifici che costituiscono il presupposto dell'individuazione delle **attività necessarie** per il conseguimento degli obiettivi generali;
- individuare un **programma di rete** che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- indicare le **modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune**.

Inoltre, è fondamentale che la **produzione agricola** della rete, da attribuire ai partecipanti, venga acquisita, da questi, a **titolo originario**. La risoluzione in commento, anche alla luce delle precisazioni fornite in passato dal MIPAFF, afferma che ciò è subordinato al verificarsi delle seguenti **condizioni**:

- che **tutti** i singoli retisti **svolgano attività agricole di base** e che le eventuali attività connesse, non solo non risultino prevalenti, ma siano legate alle prime da un rapporto di stretta **complementarietà** (quindi è possibile una rete due tra produttori di uva ma non tra un produttore di uva e un mero “trasformatore”);
- che la **massa in comune dei terreni sia obbligatoria** e che sia significativa per tutti i partecipanti alla rete;
- che la partecipazione al conseguimento dell’obiettivo comune si realizzzi mediante apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, che siano **proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune**, con divieto di monetizzazione delle spettanze;
- che la **divisione** della produzione tra i retisti avvenga in maniera **proporzionata** al valore del **contributo** apportato da ciascuno;
- che i prodotti oggetto di divisione **non vengano successivamente ceduti tra i retisti**.

Ebbene, solo al ricorrere di tali condizioni può trovare applicazione il **regime fiscale** “tipico” del contratto di rete agricolo che opera sia in campo Iva che sotto il profilo delle imposte sul reddito.

Per quanto riguarda l’**Iva**, né la **ripartizione** della produzione agricola tra i retisti, né le **operazioni** poste in essere al fine di **realizzarla, assumono rilevanza** ai fini dell’imposta.

Inoltre, a parere dell’Agenzia, una volta avvenuta la divisione, il singolo retista, in regime speciale, che cede a terzi i propri prodotti agricoli, può continuare ad applicare le **percentuali di compensazione**.

Con riferimento alle **imposte dirette**, viene precisato che il contratto di rete agricolo, per le imprese che dichiarano il **reddito agrario** (ex [articolo 32 Tuir](#)), costituisce una **fattispecie assimilabile alla conduzione associata** (ex [articolo 33 Tuir](#)), atteso che ciascun retista risulta **conduttore**, oltre che del proprio terreno, anche del fondo delle altre imprese agricole partecipanti alla rete per la quota stabilita nel contratto.

In pratica, si realizza la **massa in comune** di più terreni da parte dei soggetti partecipanti alla rete. Ne deriva che, qualora tutte le imprese partecipanti rientrino nei limiti dell’[articolo 32 del Tuir](#),

- posto che il contratto di rete agricolo produce un reddito agrario di ammontare pari alla **somma dei redditi agrari dei singoli terreni messi in comune**,
- ciascuna impresa retista deve dichiarare il **reddito agrario di propria spettanza** determinato applicando la percentuale corrispondente alla quota di prodotto stabilita nel contratto al reddito agrario complessivo (pari alla somma dei redditi agrari dei singoli terreni).



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)